



Unione Regionale Terme, Salute e Benessere

Regolamento

Adesione Stabilimenti e Comuni Termali

Il presente regolamento disciplina i criteri per l'adesione all'Unione Terme Salute e Benessere da parte degli Stabilimenti Termali e dei Comuni Termali, nel rispetto dello Statuto dell'Unione stessa, nonché della L. R. 7/98.

Richiamato

l'art. 13 della L.R.7/98 nel quale la Regione "favorisce le aggregazioni dei soggetti istituzionali ed economici che operano sul mercato, quali gli enti locali, le camere di commercio, le società e gli organismi operativi locali e regionali, i "club di prodotto", le cooperative, le imprese turistiche e le società d'area."

Visto:

l'art. 3 commi b) e c) dello Statuto dell'Unione Regionale Terme, Salute e Benessere nei quali viene stabilito che:

- b) possono aderire all'Unione le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le associazioni e le imprese operanti nel settore termale o ricettivo, le società a prevalente capitale privato, i consorzi tra imprese, i soggetti privati purché portatori di prodotti, attività o servizi funzionali agli scopi dell'Unione Regionale Terme, Salute e Benessere.

I soggetti privati operanti nel settore ricettivo e dell'intermediazione sono ammessi soltanto se dotati della disponibilità di non meno di 300 camere oppure 350 posti letto extra-alberghieri;

- c) la domanda di ammissione dei nuovi associati dovrà essere inoltrata al Presidente dell'Unione Regionale Terme, Salute e Benessere e accettata dalla maggioranza dell'Assemblea dei Soci. L'ammissione dei nuovi associati è effettiva soltanto dopo il versamento dell'intera quota d'associazione per l'anno corrente, deliberata dall'Assemblea dei Soci;

l'art. 4 dello Statuto dell'Unione Regionale Terme, Salute e Benessere nel quale viene stabilito che:

- le quote annuali e l'ammontare vengono definiti dall'Assemblea dei soci entro il 31 Luglio dell'anno precedente a quello di riferimento.

Premesso:

- che l'attività dell'Unione Terme, Salute e Benessere si sviluppa dando attuazione al Piano di Promozione Annuale, approvato dall'Assemblea dei Soci entro il 31 Luglio dell'anno precedente (qualora non diversamente stabilito da delibera regionale), che comprende interventi sul mercato Italiano e straniero tramite azioni mirate alla promozione del prodotto regionale termale nel suo complesso;
- che su alcune di queste azioni, pur mantenendo la configurazione di promozione di prodotto, per motivi di corretta ed esauriente informazione all'utente finale, vengono evidenziati e quindi promozionati i singoli Stabilimenti Termali e i relativi territori e località geografiche;



- che per la suddetta promozione individuale dei singoli stabilimenti e territori, l'Unione Terme, Salute e Benessere ha, fino ad oggi, potuto contare sia sul cospicuo contributo straordinario annuale del COTER (Consorzio Termale dell'Emilia Romagna) che su quello dei Comuni Termali rappresentato dalle quote d'adesione ordinarie;
- che nuovi stabilimenti termali non rappresentati, all'interno dell'Unione Terme Salute e Benessere, da Associazioni o Consorzi, chiedono di aderire all'Unione stessa;
- che è intenzione dell'Unione Terme, Salute e Benessere, mantenere questo tipo di promozione, che deve da un lato vedere un contributo straordinario degli stabilimenti termali e dall'altro l'auspicabile adesione, all'Unione Terme, da parte di tutti i Comuni Termali interessati.

Tutto ciò premesso si definisce, sempre nel rispetto dello Statuto dell'Unione Terme e della L.R. 7/98, il seguente

Regolamento:

1. I soci Stabilimenti Termali che, nell'ambito della campagna di prodotto intrapresa dall'Unione Terme, intendono figurare personalmente, usufruendo quindi di una promozione individuale di destinazione, sono tenuti al versamento di una quota annua straordinaria, oltre a quella di adesione ad oggi in vigore. I criteri per la quantificazione di tale contributo straordinario, che potrà assumere anche valori differenziati per i singoli Stabilimenti Termali, sono d'esclusiva competenza dell'Unione Terme. Tale quota viene deliberata dall'Assemblea, in fase di approvazione del Piano di Promozione annuale dell'Unione, ad oggi prevista entro il 31 Luglio di ogni anno, per l'anno successivo.
2. La suddetta quota straordinaria potrà essere versata direttamente dall'Azienda Termale o per tramite di Associazione o Consorzio di rappresentanza anch'esso aderente all'Unione Terme.
3. L'Azienda Termale aderente all'Unione Terme è tenuta a garantire, per quanto possibile, l'adesione all'Unione stessa, da parte del proprio Comune Termale. Per addivenire a ciò la stessa potrà avvalersi della collaborazione del Presidente e del Coordinatore dell'Unione Terme.
4. E' facoltà dell'Unione Terme, Salute e Benessere, qualora ciò si rendesse necessario, evidenziare singoli stabilimenti termali o territori anche qualora gli stessi non abbiano ottemperato a quanto previsto al punto 1) del presente regolamento.
5. Il socio Stabilimento Termale che non intende avvalersi della promozione diretta prevista al punto 1) del presente regolamento, dovrà, entro la data di approvazione del Piano Promozionale annuale, comunicare per iscritto al Presidente dell'Unione Terme, in data antecedente la convocazione dell'Assemblea, la volontà di rinunciare a tale diritto, ritenendosi pertanto esonerato dal versamento del contributo straordinario per l'anno successivo.
6. In via transitoria, per il Piano Promozionale 2005 dell'Unione Terme, la quota straordinaria prevista a carico di ogni Stabilimento Termale viene stabilita in Euro 4.500,00. Sempre per l'anno 2005, la volontà di rinunciare a quanto previsto al punto 1) del presente regolamento, dovrà essere comunicata sempre per iscritto entro 10 giorni dalla data dell'Assemblea deliberativa del presente regolamento.